SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 180**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 agosto 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 luglio 1991, n. 233.

Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo all'Istituto regionale per le Ville venete

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali eroga alla regione Veneto, a favore dell'Istituto regionale per le Ville venete, istituito con legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63, un contributo, il cui ammontare è determinato dall'articolo 4, da impiegare per le finalità e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Finalità del contributo - Programma di interventi

1. L'Istituto regionale per le Ville venete finanzia con il contributo di cui all'articolo 1 il consolidamento, i restauri, la manutenzione straordinaria e la valorizzazione delle Ville venete notificate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e degli annessi giardini e parchi, esistenti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, che versino in condizioni di particolare degrado, secondo un programma annuale presentato dall'Istituto stesso al Ministro per i beni culturali e ambientali tramite le competenti soprintendenze, nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 3.

2. Il programma di interventi è presentato alle soprintendenze entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce. Le soprintendenze lo trasmettono al Ministro per i beni culturali e ambientali, per l'approvazione, con il proprio parere entro il 31 ottobre. La mancata o tardiva presentazione del programma di interventi da parte dell'Istituto comporta la perdita del contributo.

3. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Istituto trasmette al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attuazione del programma di interventi previsto per l'anno in corso.

Art. 3.

Ripartizione del contributo - Destinatari

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è così ripartito dal programma annuale:

a) il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso inferiore di sette punti al tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui nonché i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima;

b) il 25 per cento è destinato all'acquisizione, mediante acquisto o espropriazione, da parte dell'Istituto regionale per le Ville venete, onde farli rientrare nel patrimonio, degli immobili di cui all'articolo 2 dei quali non sia altrimenti possibile assicurare la salvaguardia, al primo intervento di consolidamento e restauro, nonché all'installazione di attrezzature finalizzate al successivo utilizzo degli immobili stessi. Questi immobili, una volta restaurati e consolidati, potranno essere utilizzati direttamente dall'Istituto o affidati in gestione a enti pubblici o a privati, che, mediante idonea convenzione, ne garantiscano formalmente la loro conservazione e fruizione compatibili con la natura dei beni stessi;

c) il 5 per cento è destinato alla concessione di contributi per lavori di restauro o manutenzione straordinaria.

2. Possono avvalersi dei mutui e dei contributi tutti i soggetti, pubblici e privati, proprietari degli immobili di cui all'articolo 2 ad eccezione delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dei rispettivi enti.

Art. 4.

Determinazione del contributo - Copertura finanziaria

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è determinato per gli anni 1991, 1992 e 1993 in lire 15 miliardi annui.

2. All'onere derivante dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Interventi per le Ville venete».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge della regione Veneto n. 63/1979 reca: «Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete "I.R.V.V."».

Nota all'art. 2:

— La legge n. 1089/1939 reca: «Tutela delle cose di interesse artistico».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1478):

Presentato dal sen. RUMOR ed altri il 16 dicembre 1988.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 9 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 26, 31 ottobre 1989.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 5 dicembre 1989.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 13 dicembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4449):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 18 gennaio 1990, con pareri delle commissioni I, V, VI e VIII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 7 febbraio 1990; 13, 14 marzo 1991; 8 maggio 1991.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 18 giugno 1991.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 19 giugno 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 1478/*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 2 luglio 1991, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 4 luglio 1991.

91G0276

LEGGE 23 luglio 1991, n. 234.

Contributi per le celebrazioni del cinquecentenario di Piero della Francesca e di Lorenzo il Magnifico, per istituti musicali e accademie di belle arti, nonché per la catalogazione di archivi di notevole interesse storico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'effettuazione di interventi, diretti o indiretti, di restauro del patrimonio architettonico, artistico-storico, bibliografico e archivistico e per attività scientifiche e culturali connessi alla figura e all'opera di Piero della Francesca, nel cinquecentenario della sua morte, è concesso al Comitato nazionale costituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, e successive modificazioni, un contributo di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

Art. 2.

1. Per l'effettuazione di interventi, diretti o indiretti, di restauro del patrimonio architettonico, artistico-storico, bibliografico e archivistico e per attività scientifiche e culturali connessi alla figura e all'opera di Lorenzo il Magnifico, nel cinquecentenario della sua morte, è concesso al Comitato nazionale costituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989, e successive modificazioni, un contributo di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

Art. 3.

1. Al Ministero della pubblica istruzione sono assegnate le somme di lire 3.500 milioni per l'anno 1991 e di lire 4.000 milioni per l'anno 1992, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso, per l'erogazione di contributi ad istituti musicali pareggiati in ragione della loro importanza storica e culturale, alla Scuola di musica di Fiesole nonché alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Genova, Perugia e Ravenna. I contributi sono ripartiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 4.

1. È autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni per l'anno 1991, di lire 1.900 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 per l'erogazione di contributi straordinari agli istituti storici di importanza nazionale aventi personalità giuridica o comunque costituiti con atto pubblico registrato, il cui archivio sia stato dichiarato di notevole interesse storico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, per la realizzazione di progetti di inventariazione, catalogazione e restauro dell'archivio presentati dagli istituti stessi. I contributi sono assegnati con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 7.900 milioni per l'anno 1991, a lire 8.900 milioni per l'anno 1992 e a lire 4.500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Iniziative a favore della cultura».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alle quali è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 4:

— Il D.P.R. n. 1409/1963 reca: «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5348):

Presentato dall'on. SEPPIA ed altri il 20 dicembre 1990.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 19 febbraio 1991, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 7 marzo 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2706):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 14 marzo 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 21 marzo 1991 e approvato, con modificazioni, il 27 marzo 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5348/B):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, l'11 aprile 1991, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione il 9, 22, 29, 30 maggio 1991 e approvato, con modificazioni, il 19 giugno 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2706 B):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 2 luglio 1991, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 4 luglio 1991.

91G0277

LEGGE 26 luglio 1991, n. 235.

Istituzione in Taranto di una sezione distaccata della corte di appello di Lecce e di una sezione di corte d'assise di appello.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita, in Taranto, una sezione distaccata della corte di appello di Lecce, con giurisdizione sul circondario del tribunale di Taranto.

Art. 2.

1. È istituita in Taranto una sezione della corte di appello di Lecce in funzione di corte d'assise di appello, nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte d'assise di Taranto.

Art. 3.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con apposito decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui agli articoli 1 e 2, rivedendo le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero di grazia e giustizia. In ogni caso gli altri oneri correnti connessi al primo impianto e all'attivazione delle predette sezioni devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero.

Art. 4.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2.

Art. 5.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello, alla corte d'assise d'appello ed al tribunale per i minorenni di Lecce ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente della sezione distaccata della corte d'appello di Lecce con sede in Taranto, della sezione della corte d'appello di Lecce con sede in Taranto in funzione di corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni di Taranto, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, agli affari di volontaria giurisdizione già in corso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 352 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 352 *(Rimessione della causa al collegio)*. — L'istruttore, pronunciati i provvedimenti previsti negli articoli precedenti, invita le parti a precisare le conclusioni e le rimette a un'udienza prossima del collegio, prima della quale le parti debbono comunicarsi le comparse a norma dell'art. 190.

La discussione è preceduta dalla relazione dell'istruttore».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1280):

Presentato dal sen. CONSOLI ed altri il 4 agosto 1988.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 novembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 22 novembre 1990.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 23 novembre 1990.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 5 dicembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5308):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 19 febbraio 1991; 10 luglio 1991.

Assegnato nuovamente alla II commissione in sede legislativa, il 15 luglio 1991.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 16 luglio 1991.

91G0280

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Fiuggi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Fiuggi (Frosinone) a seguito delle dimissioni del sindaco non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fiuggi è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Riondino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fiuggi (Frosinone) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 18 febbraio 1991, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 5, 11 e 15 aprile 1991 risultavano infruttuose.

Scaduto il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il nomale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fiuggi ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Riondino.

Roma, 27 giugno 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A3439

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 agosto 1991.

Scioglimento, a norma dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, del consiglio comunale di Taurianova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni del 10-11 dicembre 1988, presenta collegamenti diretti e indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata rilevati dal questore di Reggio Calabria, dalla legione dei carabinieri di Catanzaro, dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, e dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata determinano pressanti condizionamenti degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Taurianova ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati così come evidenziato nel rapporto dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro al delinquenza mafiosa datato 3 giugno 1991;

Constatato che dal citato rapporto dell'Alto commissario, emerge che la chiara contiguità degli amministratori con la criminalità organizzata arreca grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, come testimoniano i fenomeni di «guerra per bande» aventi per oggetto il contestuale controllo di traffici illeciti e della cosa pubblica, nonché il clima di diffusa paura e tensione emotiva che attanaglia e sottomette la popolazione di Taurianova;

Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Taurianova per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Reggio Calabria del 31 maggio 1991 con la quale è stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Taurianova ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 1799/91/Gab del 3 giugno 1991 con il quale gli organi ordinari del comune di Taurianova sono stati sospesi;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Taurianova è sciolto.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Pietro Scuteri, magistrato in quiescenza;

dott. Demetrio Modafferi, ispettore generale R.E. del Ministero del tesoro;

dott. Vittorio Panzera, vice prefetto ispettore, primo dirigente.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Taurianova, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10-11 dicembre 1988, presenta fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Invero, con rapporto della questura di Reggio Calabria del 1° giugno 1991, con rapporto dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa del 3 giugno 1991, con rapporto della legione carabinieri di Catanzaro del 7 giugno 1991 e successivamente con lettera del Dipartimento della pubblica sicurezza del 25 giugno 1991, sono stati evidenziati i collegamenti diretti e indiretti tra amministratori e criminalità organizzata con carattere di continuità sia per la presenza all'interno dell'amministrazione locale di soggetti legati alle famiglie protagoniste della malavita di Taurianova, sia in conseguenza della coesistenza nella medesima persona della qualità di pubblico amministratore e di esponente di cosca mafiosa.

In particolare, il *cursus* amministrativo di molti consiglieri è risultato carico sia di denunce per reati vari, soprattutto in pregiudizio della p.a. sia, di procedimenti penali, taluni ancora pendenti ovvero conclusisi con sentenza penale di condanna.

Fra i componenti del consiglio comunale di Taurianova figuravano:

Rocco Zagari, infermiere della U.S.L. n. 27, indicato come elemento di spicco del clan mafioso Avignone-Giovinazzo, sospeso dalla carica di consigliere comunale con provvedimento del prefetto di Reggio Calabria del 9 ottobre 1990, ai sensi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, per essere stato sottoposto alla misura preventiva di allontanamento dal luogo di residenza.

Lo stesso Zagari, in data 2 maggio 1991, è stato ucciso a colpi di lupara come già avvenuto per il Domenico Giovinazzo del sopracitato clan di cui lo Zagari è considerato «erede».

Ad ulteriore conferma dei collegamenti con la criminalità va menzionata la sequenza dei fatti criminosi sostanziatisi in ben quattro omicidi e due tentati omicidi susseguitesi nello spazio di ventiquattro ore in Taurianova successivamente all'omicidio dello Zagari e concordemente ritenuti dalle forze dell'ordine come vendetta dell'uccisione dello stesso;

Francesco Macrì, condannato — con sentenza della corte d'appello di Reggio Calabria in data 21 giugno 1990 divenuta esecutiva il 21 dicembre 1990 — alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione per i reati di cui agli articoli 314, 110, 81, 61 n. 7 e 324 c.p. con interdizione perpetua dai pubblici uffici.

In relazione alla condanna riportata il Francesco Macrì è stato sospeso dalla carica di consigliere con decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 167/91/Gab del 25 gennaio 1991 e successivamente rimosso con decreto del Ministro dell'interno del 13 marzo 1991 ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

In precedenza motivi di ordine pubblico avevano determinato gli scioglimenti degli organi della U.S.L. n. 27 di Taurianova presieduta dallo stesso Macrì, adottati con provvedimenti del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1987 e del 5 maggio 1989.

Successivamente all'uccisione di Rocco Zagari ed alla rimozione dalla carica di consigliere di Francesco Macrì, figurano nel medesimo consiglio comunale di Taurianova i consiglieri di seguito indicati, i quali, in base al rapporto della legione carabinieri di Catanzaro del 7 giugno 1991, risultano essere collegati ai fenomeni di criminalità organizzata:

Michele Zavaglia, nei cui confronti del 6 maggio 1991 si è concretizzata la fattispecie prevista dalla legge 1° giugno 1977, n. 286, che dispone la sospensione *ope legis* degli amministratori a seguito di sentenza di primo grado. Il medesimo è stato infatti condannato con sentenza del tribunale di Palmi del 13 marzo 1991 ad un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui agli articoli 407, 110, 640 e 483 c.p.,

Giuseppe Falleti, in rapporto di stretta amicizia e parentela con alcuni esponenti della cosca Avignone;

Luigi Germanò, solito accompagnarsi a persone pregiudicate e sottoposte a misure di prevenzione ed egli stesso sanzionato con il divieto di detenere armi e munizioni fin dal 1986;

Francesco Leva, ritenuto vicino alle organizzazioni mafiose del luogo;

Francesco Sposato, sottoposto a diffida di pubblica sicurezza perché ritenuto appartenente all'omonimo clan mafioso poi soppiantato dal clan Avignone, nonché coimputato con Francesco Macrì in un procedimento penale relativo ad un vizioso giro di assegno di provenienza illecita;

Giuseppe Legato, considerato *longa manus* del Francesco Macrì con cui è coimputato in diversi procedimenti penali;

Antonio Vincenzo Fava, legato da affinità con il maggiore esponente del clan mafioso di Antonio Rositano, che fa capo alla già citata cosca Avignone-Giovinazzo.

Sindaco del comune di Taurianova è la signora Olga Macrì, sorella del Francesco Macrì. La presenza nei posti chiave dell'amministrazione comunale dei fratelli Macrì, così come pure le relazioni parentali, di affinità e di amicizia precedentemente esposti evidenziano la mancanza di autonomia nell'esercizio del mandato rappresentativo ed appalesano una chiara contiguità tra malavita operativa e sistema clientelare di cui i personaggi sopra citati sono emblematici.

La situazione generale dell'amministrazione risulta conseguentemente deteriorata, sotto il profilo dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione e del regolare funzionamento dei servizi, per la disattenzione e l'insensibilità dell'amministrazione comunale alle esigenze concrete e primarie della collettività sotto il profilo sanitario, culturale e sociale. Peraltro, la fruizione dei servizi essenziali appare, in base al dettato dei rapporti pervenuti, sottoposta ad un consolidato sistema di abusi e favoritismi, che impedisce il libero esercizio dei diritti civili.

Anche lo stato della sicurezza pubblica risulta gravemente pregiudicato, come testimoniano sia il dato criminale riportato dalle cronache nazionali, sia il clima di diffusa paura che paralizza la popolazione di Taurianova, determina sfiducia nelle istituzioni e mina gli stimoli della partecipazione alla vita sociale.

Per quanto riguarda in particolare i pregiudizi che da tale situazione derivano sullo stato della sicurezza pubblica, proprio nel rapporto dell'Alto commissario è evidenziato come in relazione ai collegamenti tra gli amministratori comunali di Taurianova e bosses della andrangheta si siano ripetutamente verificate vere e proprie «guerre per bande» aventi per oggetto il contestuale controllo di traffici illeciti e della cosa pubblica.

Da quanto sopra esposto emerge l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Taurianova.

Il prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Taurianova sospendendo, con decreto del 3 giugno 1991, gli organi ordinari del comune medesimo, in quanto l'ulteriore permanenza in carica del consiglio comunale costituisce grave remora per la normale vigenza dei principi democratici e di libertà collettiva, in atto già fortemente deteriorati.

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto, che ricorrano le considerazioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale del comune di Taurianova, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore, anche nella considerazione che le dimissioni presentate in data 30 maggio 1991, alle quali non è seguita la presa d'atto, non costituisce ostacolo allo scioglimento per espressa previsione dell'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge.

Roma, 2 agosto 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A3499

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1991.

Scioglimento, a norma dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, del consiglio comunale di Casandrino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casandrino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni del 6 maggio 1990, presenta collegamenti diretti e indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata, rilevati dall'Arma dei carabinieri, dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, dal prefetto di Napoli, dal tribunale di Napoli con sentenza della terza sezione - ufficio istruzione;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata determinano pressanti condizionamenti degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Casandrino ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, così come evidenziato nel rapporto del prefetto di Napoli;

Constatato che dal citato rapporto emerge che la chiara contiguità degli amministratori con la criminalità organizzata ha creato una perdurante situazione drammatica nella vita amministrativa e politica dell'ente ed altresì sfiducia generalizzata nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini;

Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Casandrino per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Napoli numero 2757/SdS/Gab del 17 luglio 1991 con la quale è stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Casandrino ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casandrino è sciolto.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Modesto Caputo, magistrato in quiescenza;

dott. Tullio Amato, dirigente generale del Ministero del tesoro in quiescenza;

dott. Calogero Cortimiglia, vice prefetto ispettore presso la prefettura di Napoli.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casandrino (Napoli), composto da venti consiglieri, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, il cui esecutivo è guidato da Alfredo Di Lorenzo, già assessore della precedente giunta, presenta fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo camorristico. È necessario il riferimento alla «realtà criminale» esistente in quell'ambito territoriale e ad alcuni episodi che, sebbene verificatisi nella precedente gestione, per persone e fatti negli stessi coinvolti evidenziano circostanze legate da nesso di continuità. La zona è fortemente interessata dalla influenza dei «clan» camorristici Puca e Verde che, legati da una sorta di equilibrio fino al 1987, sono poi entrati in aperta contrapposizione dando luogo ad una serie di omicidi a catena.

La relazione della legione dei carabinieri di Napoli n. 013366/115 del 6 luglio 1991, cui fa riferimento il rapporto del prefetto di Napoli, evidenzia chiaramente la suddivisione tra i due clan dei settori illeciti, ed il controllo sui rappresentanti della maggioranza del governo dell'ente locale, indicati per i fatti risalenti alla fine degli anni '80 come il partito dei quattro (consiglieri Amerigo Galdieri, Rocco Galdieri, Raffaele Di Virgilio e Alfredo Di Lorenzo) legato ai Verde, e dei sei (Nicola Marrazzo, Filippo Chianese, Sossio Chianese, Michele Bilancio, Giuseppe Gervasio e Gennaro D'Angelo), legato ai Puca. Rispetto ad allora ricoprono tuttora la carica di consiglieri ed assessori tutti i nominativi di cui sopra, fatta eccezione per Rocco Galdieri e Giuseppe Gervasio, non rieletti alle ultime consultazioni amministrative.

Particolarmente significativo al riguardo quanto si legge nella sentenza della terza sezione - ufficio istruzione del tribunale di Napoli relativa all'omicidio Puca, nella quale si riportano le dichiarazioni rese da Alfredo Di Lorenzo ai carabinieri di Caivano il 9 febbraio 1988 dalle quali emerge la esistenza — si voglia per collusione o per intimidazione — di uno strettissimo legame con le organizzazioni criminose locali di quella giunta.

Altro dato di specifica rilevanza che si deriva dalla sentenza in parola, il settore degli appalti dei lavori pubblici affidati «ad imprese in odore di camorra» ed oggetto di procedure sospette; lavori pubblici affidati, fra gli altri, a società di Casal di Principe il cui titolare, Iovine Carmine ha legami col noto esponente bardelliano Iovine Mario; ed alla coop. «La Paola» il cui titolare Giuseppe Macchiarella è cognato di «Pasquale Puca».

Tale situazione di «illegalità» dava luogo il 22 luglio 1988 alla disposizione dell'Alto commissario per la lotta alla delinquenza mafiosa dell'accesso presso il comune in parola: gli accertamenti, eseguiti dal locale nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza si concludevano con la valutazione di pesanti condizionamenti sulla vita politico-amministrativa di quel comune da parte del clan Puca e Verde.

Le notazioni riferite all'amministrazione scaduta nel maggio 1990 hanno un nesso di continuità con quella attuale per la permanenza nella carica elettiva di alcuni amministratori dell'epoca, tra cui il sindaco, e per il permanere dei rapporti di appalto con la citata ditta La Paola (pubblica illuminazione) e Iovine di Casal di Principe (scuola elementare e asilo nido).

Per quanto concerne l'appalto alla ditta La Paola, lo stralcio di accertamenti istruttori disposto nella citata sentenza, ha avuto seguito proprio in questo ultimo periodo con il mandato di comparizione emesso in data 27 giugno 1991 nei confronti dell'attuale sindaco più sette amministratori di cui tre tuttora in carica (Raffaele Di Virgilio, Sossio Chianese e Gennaro D'Angelo) per abuso di potere e interesse privato in atti di ufficio connessi all'affidamento in parola.

Figurano attualmente in carica i sottoindicati amministratori, il cui *curriculum* penale è caratterizzato da stretti collegamenti con esponenti della malavita organizzata:

Alfredo Di Lorenzo - sindaco, fatti e circostanze comprovano le sue frequentazioni con pregiudicati ed esponenti della criminalità tra i quali Domenico Verde, fratello di Francesco Verde, capo dell'omonimo clan operante a Casandrino, Antonio Verde appartenente all'omonimo clan camorristico e Francesco Capuano pregiudicato e ritenuto vicino al citato clan Verde;

Filippo Chianese - assessore, denunciato per associazione mafiosa e legato da vincoli di parentela ad esponenti della malavita organizzata;

Salvarore Picardi - assessore, sul quale risultano in corso indagini di P.G. su denuncia per art. 323 c.p.;

Raffaele Di Virgilio - consigliere, denunciato per associazione mafiosa; Sossio Chianese, consigliere comunale, denunciato per associazione mafiosa; Antonio Silvestre, consigliere, a cui carico risulta in atto procedimento presso G.I. per i reati di cui agli articoli 324, 314 e 410 c.p.

L'analisi dei fatti sopra riportati per gli amministratori del comune di Casandrino, il quadro globale delle pendenze penali, dei riscontri di conoscenze e connessioni con gli ambienti malavitosi locali, la esistenza di rapporti di appalto con ditte «sospette», porta ad una valutazione finale di forti condizionamenti sulla imparzialità degli organi elettivi e di conseguenti effetti su tutta la vita dell'ente, per la quale, proprio per quel nesso di continuità con la precedente amministrazione si deve ritenere ancora oggi attuale il giudizio espresso in sede di accesso degli ispettori inviati dall'Alto commissario, e che testualmente definivano «drammatica la situazione in cui si trova il comune, stretto da più parti nella morsa micidiale di bande criminali ... che condizionano la vita politica ed amministrativa dell'ente» ... «creando una sfiducia generalizzata nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini».

Da quanto sopra esposto emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Casandrino, caratterizzata da collegamenti diretti e indiretti fra amministratori e criminalità organizzata e da palesi condizionamenti degli amministratori che compromettono la libera determinazione degli stessi ed il buon andamento dell'amministrazione medesima ed impediscono il libero esercizio dei diritti civili.

Il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Casandrino con relazione n. 2757/SdS/Gab del 17 luglio 1991.

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto, che ricorrono le considerazioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale del comune di Casandrino, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 2 agosto 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A3500

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 luglio 1991.

Autorizzazione al policlinico «San Matteo» di Pavia all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dal policlinico «San Matteo» di Pavia, in data 12 novembre 1986, al fine di ottenere l'autorizzazione alla installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare — modello Magnetom 63/84 da 2 Tesla di fabbricazione Siemens — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 5 dicembre 1990 e 15 marzo 1991;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 13 marzo 1991 e 18 marzo 1991;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato il suddetto policlinico alla installazione della citata apparecchiatura;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale della apparecchiatura stessa in data 23 maggio 1991;

Decreta:

Il policlinico «San Matteo» di Pavia è autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dal suddetto policlinico e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 11 luglio 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A3425

DECRETO 11 luglio 1991.

Autorizzazione alla casa di cura privata «Bernardini» di Taranto all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura privata «Bernardini» di Taranto, in data 6 dicembre 1990, al fine di ottenere l'autorizzazione alla installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare — modello MR Max Plus da 0.5 Tesla di fabbricazione General Electric — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 28 maggio 1990 e 7 marzo 1991;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 7 novembre 1990 e 13 marzo 1991;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura alla installazione della citata apparecchiatura in data 20 novembre 1990;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale della apparecchiatura stessa in data 23 maggio 1991;

Decreta:

La casa di cura privata «Bernardini» di Taranto è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dalla suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 11 luglio 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A3422

DECRETO 11 luglio 1991.

Autorizzazione alla casa di cura privata «La Vialarda» di Biella all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura «La Vialarda» di Biella, in data 27 giugno 1990, al fine di ottenere l'autorizzazione alla installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare — modello Gyroscan T 5 da 0.5 Tesla di fabbricazione Philips — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 10 ottobre 1990 e 7 marzo 1991;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 3 agosto 1990 e 13 marzo 1991;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura alla installazione della citata apparecchiatura in data 22 ottobre 1990;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale della apparecchiatura stessa in data 23 maggio 1991;

Decreta:

La casa di cura privata «La Vialarda» di Biella è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, delle apparecchiature di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dalla suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 11 luglio 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A3423

DECRETO 11 luglio 1991.

Autorizzazione allo «Studio associato di radiologia e fisioterapia» di Molfetta all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dallo «Studio associato di radiologia e fisioterapia» di Molfetta (Bari), in data 30 settembre 1990, al fine di ottenere l'autorizzazione alla installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare — modello Gyroscan T 5 da 0.5 Tesla di fabbricazione Philips — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favore oli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 14 dicembre 1990 e 7 marzo 1991;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 26 novembre 1990 e 13 marzo 1991;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura alla installazione della citata apparecchiatura in data 3 gennaio 1991;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale della apparecchiatura stessa in data 23 maggio 1991;

Decreta:

Lo «Studio associato di radiologia e fisioterapia Molfetta (Bari), è autorizzato, ai sensi dell'art. 3 decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperim tale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di alle premesse a decorrere dalla data del prese provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decr ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata s base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale suddetto studio e resi noti a questo Ministero nelle fo previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale novembre 1985.

Roma, 11 luglio 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLI

91A3424

DECRETO 11 luglio 1991.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. «Fondazione clinica del lav di Pavia all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnosti risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Minist dall'I.R.C.C.S. «Fondazione clinica del lavoro» di Pa in data 1° dicembre 1986, al fine di ottenere l'autorizza ne alla installazione ed uso di una apparecchiat diagnostica a risonanza magnetica nucleare — mod MT/S da 0.35 Tesla di fabbricazione Diasonics-Tosh — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 nov bre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espr dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in d 26 novembre 1990 e 17 aprile 1991;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro rispettivamente in data 8 marzo 1 e 18 marzo 1991;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato il sudd I.R.C.C.S. alla installazione della citata apparecchiat in data 14 dicembre 1990;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale d apparecchiatura stessa in data 23 maggio 1991;

Decreta:

L'I.R.C.C.S. «Fondazione clinica del lavoro» di Pav autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del decreto minister 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un peri biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premess decorrere dalla data del presente provvedimento

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dal suddetto I.R.C.C.S. e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 11 luglio 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A3426

DECRETO 11 luglio 1991.

Autorizzazione alla casa di cura privata «Clinica Zucchi» di Monza all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura privata «Clinica Zucchi» di Monza (Milano), al fine di ottenere l'autorizzazione alla installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare — modello Gyroscan T 5 da 0.5 Tesla di fabbricazione Philips — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 3 agosto 1990 e 17 aprile 1991;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 14 giugno 1990 e 17 gennaio 1991;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura alla installazione della citata apparecchiatura in data 22 agosto 1990;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale della apparecchiatura stessa in data 23 maggio 1991;

Decreta:

La casa di cura privata «Clinica Zucchi» di Monza (Milano) è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dalla suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 11 luglio 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A3427

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 1991.

Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sul sistema di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1989, n. 263, che all'art. 1, comma 1, ha elevato dal 18 al 19 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e al comma 2 ha modificato la misura delle aliquote di base stabilite dall'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1988, 28 aprile e 14 febbraio 1990, che fissano le ripartizioni dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette la classe di prezzo più richiesta nel corso del 1990 è stata quella di L. 102.500 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo di sigarette si applica l'aliquota di base del 56,28 per cento, prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202;

Considerato che per le altre sigarette l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso è pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico è pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella allegata tabella *A*, che sostituisce la corrispondente tabella allegato *A* al decreto ministeriale 14 febbraio 1990, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1991, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette per chilogrammo convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1991

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1991
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 384

TABELLA ALLEGATO A

S I G A R E T T E

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
71	12.393	2.634	1.402	16.500
185	12.656	2.714	1.445	17.000
300	12.919	2.794	1.487	17.500
413	13.183	2.874	1.530	18.000
528	13.446	2.954	1.572	18.500
642	13.709	3.034	1.615	19.000
757	13.973	3.113	1.657	19.500
871	14.236	3.193	1.700	20.000
985	14.500	3.273	1.742	20.500
1.099	14.763	3.353	1.785	21.000
1.214	15.026	3.433	1.827	21.500
1.327	15.290	3.513	1.870	22.000
1.443	15.553	3.592	1.912	22.500
1.557	15.816	3.672	1.955	23.000
1.671	16.080	3.752	1.997	23.500
1.785	16.343	3.832	2.040	24.000
1.900	16.606	3.912	2.082	24.500
2.013	16.870	3.992	2.125	25.000
2.129	17.133	4.071	2.167	25.500
2.243	17.396	4.151	2.210	26.000
2.357	17.660	4.231	2.252	26.500
2.471	17.923	4.311	2.295	27.000
2.586	18.186	4.391	2.337	27.500
2.699	18.450	4.471	2.380	28.000
2.815	18.713	4.550	2.422	28.500
2.929	18.976	4.630	2.465	29.000
3.043	19.240	4.710	2.507	29.500
3.157	19.503	4.790	2.550	30.000
3.729	20.820	5.189	2.762	32.500
4.301	22.136	5.588	2.975	35.000
4.873	23.453	5.987	3.187	37.500
5.443	24.770	6.387	3.400	40.000
6.016	26.086	6.786	3.612	42.500
6.587	27.403	7.185	3.825	45.000
7.159	28.720	7.584	4.037	47.500
7.731	30.036	7.983	4.250	50.000
8.303	31.353	8.382	4.462	52.500

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
8.873	32.670	8.782	4.675	55.000
9.445	33.987	9.181	4.887	57.500
10.017	35.303	9.580	5.100	60.000
10.589	36.620	9.979	5.312	62.500
11.160	37.937	10.378	5.525	65.000
11.733	39.253	10.777	5.737	67.500
12.304	40.570	11.176	5.950	70.000
12.875	41.887	11.576	6.162	72.500
13.447	43.203	11.975	6.375	75.000
14.019	44.520	12.374	6.587	77.500
14.590	45.837	12.773	6.800	80.000
15.163	47.153	13.172	7.012	82.500
15.734	48.470	13.571	7.225	85.000
16.305	49.787	13.971	7.437	87.500
16.876	51.104	14.370	7.650	90.000
17.449	52.420	14.769	7.862	92.500
18.020	53.737	15.168	8.075	95.000
18.592	55.054	15.567	8.287	97.500
19.164	56.370	15.966	8.500	100.000
19.735	57.687	16.366	8.712	102.500
20.306	59.004	16.765	8.925	105.000
20.879	60.320	17.164	9.137	107.500
21.450	61.637	17.563	9.350	110.000
22.022	62.954	17.962	9.562	112.500
22.594	64.270	18.361	9.775	115.000
23.165	65.587	18.761	9.987	117.500
23.736	66.904	19.160	10.200	120.000
24.308	68.221	19.559	10.412	122.500
24.880	69.537	19.958	10.625	125.000
25.452	70.854	20.357	10.837	127.500
26.023	72.171	20.756	11.050	130.000
26.596	73.487	21.155	11.262	132.500
27.166	74.804	21.555	11.475	135.000
27.738	76.121	21.954	11.687	137.500
28.310	77.437	22.353	11.900	140.000
28.882	78.754	22.752	12.112	142.500
29.453	80.071	23.151	12.325	145.000
30.026	81.387	23.550	12.537	147.500
30.596	82.704	23.950	12.750	150.000
31.168	84.021	24.349	12.962	152.500
31.739	85.338	24.748	13.175	155.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	A m m o n t a r e		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
32.312	86.654	25.147	13.387	157.500
32.883	87.971	25.546	13.600	160.000
33.455	89.288	25.945	13.812	162.500
34.026	90.604	26.345	14.025	165.000
34.598	91.921	26.744	14.237	167.500
35.169	93.238	27.143	14.450	170.000
35.742	94.554	27.542	14.662	172.500
36.313	95.871	27.941	14.875	175.000
36.885	97.188	28.340	15.087	177.500
37.457	98.504	28.739	15.300	180.000
38.028	99.821	29.139	15.512	182.500
38.599	101.138	29.538	15.725	185.000
39.171	102.455	29.937	15.937	187.500
39.743	103.771	30.336	16.150	190.000
40.315	105.088	30.735	16.362	192.500
40.886	106.405	31.134	16.575	195.000
41.458	107.721	31.534	16.787	197.500
42.029	109.038	31.933	17.000	200.000
43.173	111.671	32.731	17.425	205.000
44.316	114.305	33.529	17.850	210.000
45.459	116.938	34.328	18.275	215.000
46.602	119.572	35.126	18.700	220.000
47.746	122.205	35.924	19.125	225.000
48.889	124.838	36.723	19.550	230.000
50.032	127.472	37.521	19.975	235.000
51.176	130.105	38.319	20.400	240.000
52.319	132.738	39.118	20.825	245.000
53.462	135.372	39.916	21.250	250.000
54.606	138.005	40.714	21.675	255.000
55.748	140.639	41.513	22.100	250.000
56.892	143.272	42.311	22.525	265.000
58.036	145.905	43.109	22.950	270.000
59.178	148.539	43.908	23.375	275.000
60.322	151.172	44.706	23.800	280.000
61.465	153.806	45.504	24.225	285.000
62.608	156.439	46.303	24.650	290.000
63.752	159.072	47.101	25.075	295.000
64.895	161.706	47.899	25.500	300.000
67.182	166.972	49.496	26.350	310.000
69.469	172.239	51.092	27.200	320.000
71.755	177.506	52.689	28.050	330.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
74.041	182.773	54.286	28.900	340.000
76.328	188.040	55.882	29.750	350.000
78.615	193.306	57.479	30.600	360.000
80.901	198.573	59.076	31.450	370.000
83.188	203.840	60.672	32.300	380.000
85.474	209.107	62.269	33.150	390.000
87.761	214.373	63.866	34.000	400.000
90.048	219.640	65.462	34.850	410.000
92.334	224.907	67.059	35.700	420.000
94.621	230.174	68.655	36.550	430.000
96.908	235.440	70.252	37.400	440.000
99.194	240.707	71.849	38.250	450.000
101.481	245.974	73.445	39.100	460.000
103.767	251.241	75.042	39.950	470.000
106.054	256.507	76.639	40.800	480.000
108.341	261.774	78.235	41.650	490.000
110.627	267.041	79.832	42.500	500.000

91A3441

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un'ambasciata d'Italia a Doha (Qatar)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

È istituita un'ambasciata d'Italia in Doha (Qatar) a decorrere dal 1° ottobre 1991.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1991
Registro n. 13 Esteri, foglio n. 103

91A3415

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari degli uffici consolari onorari di Port Moresby (Papua Nuova Guinea), Neuquen (Argentina), Baurù (Brasile), San Francisco (Argentina), Rufino (Argentina) e Nogoyà (Argentina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giuseppe Brissoni, console onorario in Port Moresby (Papua Nuova Guinea), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio dello Stato, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Canberra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Canberra;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Paola Fontanella in Areta, vice console onorario in Neuquen (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Confluencia, Aluminè, Anele, Catan-Lil, Chos Malal, Las Minas, Loncoque, Norquin, Pehuences, Picum Laufu, Picunches e Zapala della provincia di Neuquen, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

d) rinnovo di passaporti nazionali a favore di coloro che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Carmelo Anastasio, agente consolare onorario in Baurù (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente il municipio di Baurù, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

d) ricevimento e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo, di atti in materia pensionistica;

e) trasmissione materiale al consolato d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Alberto Josè Violino, agente consolare onorario in San Francisco (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente la città di San Francisco, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Luisa Adela Ignacia Amanda Aguilar in Barolat, agente consolare onorario in Rufino (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i comuni di Rufino, Lazarino, Amenabar, Sancti Spiritus, Aaron Castellanos, Cristofens, Diego de Alvear, San Gregorio e la parte sud del dipartimento General Lopez della provincia di Santa Fe, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Rosario delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Rosario dei testamenti formati a bordo di navr o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Rosario di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Rosario;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) autentiche di firma;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Diego Rosario Donisi, agente consolare onorario in Nogoyà (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Nogoyà, Tale e Victoria della provincia di Entre Rios, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Rosario delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Rosario dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Rosario di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emenazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Rosario;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

91A3416

Determinazione della circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Paranà (Argentina) e limitazione delle funzioni al suo titolare.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Paranà (Argentina), posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Rosario, è determinata come segue: i dipartimenti di Diamante, Feliciano, Paranà e Villaguay.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig Luigi Losi, vice console onorario in Paranà (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Diamante, Feliciano, Paranà e Villaguay, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Rosario delle dichiarazione concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Rosario dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Rosario di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Rosario;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) autentiche di firme;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

91A3417

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi, in Roma ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 30 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1991, registro n. 33 Interno, foglio n. 260, con il quale l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad accettare la donazione della sig.ra Albina Morfini, nata a Bari il 12 settembre 1913 ed ivi deceduta il 16 novembre 1988 disposta con atto del notaio Diego Labriola in data 29 luglio 1988 al n. 6217/A di repertorio e confermata dall'erede, sig.ra Anna Morfini Sardone, con atto pubblicato per medesimo notaio, in data 25 ottobre 1989, n. 210986/20146 di repertorio. La donazione consiste nella nuda proprietà di due appartamenti siti in Bari, via Quintino Sella, 112, meglio descritti nella perizia di stima dell'ing. Ferdinando Gisotti di Bari, del valore di lire 302.750.000 ritenuto congruo dal competente ufficio tecnico erariale.

91A3431

MINISTERO DEL TESORO

N. 144

Corso dei cambi del 25 luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1302,800	1302,800	1302,850	1302,800	1302,800	1302,800	1302,900	1302,800	1302,800	1302,800
E.C.U.	1531,250	1531,250	1531,500	1531,250	1531,250	1531,250	1531,300	1531,250	1531,250	1531,250
Marco tedesco	744,790	744,790	745,250	744,790	744,790	744,790	744,910	744,790	744,790	744,790
Franco francese	219,230	219,230	219,400	219,230	219,230	219,230	219,190	219,230	219,230	219,230
Lira sterlina	2190,600	2190,600	2195 —	2190,600	2190,600	2190,600	2191,100	2190,600	2190,600	2190,600
Fiorino olandese	660,790	660,790	660,100	660,790	660,790	660,790	660,800	660,790	660,790	660,790
Franco belga	36,176	36,176	36,200	36,176	36,176	36,176	36,176	36,176	36,176	36,170
Peseta spagnola	11,950	11,950	11,965	11,950	11,950	11,950	11,947	11,950	11,950	11,950
Corona danese	192,690	192,690	192,600	192,690	192,690	192,690	192,690	192,690	192,690	192,690
Lira irlandese	1991,600	1991,600	1991 —	1991,600	1991,600	1991,600	1991,490	1991,600	1991,600	—
Dracma greca	6,790	6,790	6,690	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	—
Escudo portoghese	8,699	8,699	8,600	8,699	8,699	8,699	8,695	8,699	8,699	8,690
Dollaro canadese	1129,500	1129,500	1131 —	1129,500	1129,500	1129,500	1128,950	1129,500	1129,500	1129,500
Yen giapponese	9,450	9,450	9,490	9,450	9,450	9,450	9,451	9,450	9,450	9,450
Franco svizzero	854,690	854,690	854,50	854,690	854,690	854,690	854,750	854,690	854,690	854,690
Scellino austriaco	105,836	105,836	105,900	105,836	105,836	105,836	105,842	105,836	105,836	105,830
Corona norvegese	191,050	191,050	191,100	191,050	191,050	191,050	191,060	191,050	191,050	191,050
Corona svedese	205,830	205,830	205,800	205,830	205,830	205,830	205,860	205,830	205,830	205,830
Marco finlandese	309,450	309,450	309,300	309,450	309,450	309,450	309,250	309,450	309,450	—
Dollaro australiano	1008,250	1008,250	1010 —	1008,250	1008,250	1008,250	1008 —	1008,250	1008,250	1008,250

Media dei titoli del 25 luglio 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	66,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	96,925
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,550
» » » 21- 4-1987/94	85,300
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,150
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100 —
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,800
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,700
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,600
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,600
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,550
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,500
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,400
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,750
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,100
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,675
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	94,875
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,075
» » » TR 2,5% 1983/93	100,350
» » » Ind. 1- 8-1984/91	99,950
» » » » 1- 9-1984/91	100 —
» » » » 1-10-1984/91	100,150
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	100,200
» » » » 1- 1-1985/92	100,100
» » » » 1- 2-1985/92	100,400
» » » » 18- 4-1986/92	100,650
» » » » 19- 5-1986/92	100,650
» » » » 20- 7-1987/92	100,300
» » » » 19- 8-1987/92	100,250
» » » » 1-11-1987/92	100,200
» » » » 1-12-1987/92	100,250
» » » » 1- 1-1988/93	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100 —
» » » »	1- 3-1988/93	99,980
» » » »	1- 4-1988/93	100,100
» » » »	1- 5-1988/93	100,500
» » » »	1- 6-1988/93	100,450
» » » »	18- 6-1986/93	100,100
» » » »	1- 7-1988/93	100,700
» » » »	17- 7-1986/93	99,800
» » » »	1- 8-1988/93	100,450
» » » »	19- 8-1986/93	99,300
» » » »	1- 9-1988/93	100,200
» » » »	18- 9-1986/93	99,250
» » » »	1-10-1988/93	100,200
» » » »	20-10-1986/93	99,350
» » » »	1-11-1988/93	100,500
» » » »	18-11-1987/93	99,550
» » » »	19-12-1986/93	99,600
» » » »	1- 1-1989/94	100,100
» » » »	1- 2-1989/94	100,100
» » » »	1- 3-1989/94	100,050
» » » »	15- 3-1989/94	100,250
» » » »	1- 4-1989/94	100,150
» » » »	1- 9-1988/94	99,750
» » » »	1-10-1987/94	99 —
» » » »	1-11-1989/94	99,800
» » » »	1- 1-1990/95	99,450
» » » »	1- 2-1985/95	100 —
» » » »	1- 3-1985/95	99 —
» » » »	1- 3-1990/95	99,050
» » » »	1- 4-1985/95	98,850
» » » »	1- 5-1985/95	98,950
» » » »	1- 5-1990/95	99,500
» » » »	1- 6-1985/95	98,550
» » » »	1- 7-1985/95	99,500
» » » »	1- 7-1990/95	99.15
» » » »	1- 8-1985/95	98,800
» » » »	1- 9-1985/95	98,500
» » » »	1- 9-1990/95	99,05
» » » »	1-10-1985/95	98,700
» » » »	1-10-1990/95	99,250
» » » »	1-11-1985/95	99 —
» » » »	1-11-1990/95	99,350
» » » »	1-12-1985/95	99,100
» » » »	1-12-1990/95	99,400
» » » »	1- 1-1986/96	99,400
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,800
» » » »	1- 2-1986/96	100,900
» » » »	1- 3-1986/96	99 —
» » » »	1- 4-1986/96	99,600
» » » »	1- 5-1986/96	99,500
» » » »	1- 6-1986/96	99,300
» » » »	1- 7-1986/96	99,200
» » » »	1- 8-1986/96	99,200
» » » »	1- 9-1986/96	98,450
» » » »	1-10-1986/96	98,450
» » » »	1-11-1986/96	97,700
» » » »	1-12-1986/96	97,900
» » » »	1- 1-1987/97	98,050
» » » »	1- 2-1987/97	97,650
» » » »	18- 2-1987/97	97,700
» » » »	1- 3-1987/97	97,750
» » » »	1- 4-1987/97	98,100
» » » »	1- 5-1987/97	98,250
» » » »	1- 6-1987/97	98,500
» » » »	1- 7-1987/97	98,750
» » » »	1- 8-1987/97	98,400
» » » »	1- 9-1987/97	98,125

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,150
» » »	11,50%	21-12-1991	99,700
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,100
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,850
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,350
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,750
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 4-1992	99.200
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,250
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,850
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,850
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,450
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,900
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,850
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,300
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,125
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,700
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,550
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,050
» » »	12,50%	1-10-1992	100,050
» » »	12,50%	1- 2-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,800
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,500
» » »	12,50%	1-10-1993	99,400
» » »	12,50%	1-11-1993	99,400
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,450
» » »	12,50%	17-11-1993	99,425
» » »	12,50%	1-12-1993	99,300
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,450
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,300
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,250
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,150
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,900
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99 —
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99 —
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,825
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,950
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,300
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,200
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,950

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 9-1987/91	8,75%	99,450
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,950
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,450
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,050
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,700
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,700
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100.150
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	100,450
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,200
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,650
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,100
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97.450
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94,100
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,800
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,400
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,450
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,250
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94 —
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	101,300
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99.150
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,800
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100,700
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,400
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	102,950
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,650
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M25071

N. 145

Corso dei cambi del 26 luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1303 —	1303 —	1303,100	1303 —	1303 —	1303 —	1303,100	1303 —	1303 —	1303 —
E.C.U.	1531,750	1531,750	1531,50	1531,750	1531,750	1531,750	1532,200	1531,750	1531,750	1531,650
Marco tedesco	746,150	746,150	746,250	746,150	746,150	746,150	746,100	746,150	746,150	746,150
Franco francese	219,280	219;280	219,600	219,280	219,280	219,280	219,280	219,280	219,280	219,280
Lira sterlina	2193,500	2193,500	2193 —	2193,500	2193,500	2193,500	2193,600	2193,500	2193,500	2193,500
Fiorino olandese	661,850	661,850	661,750	661,850	661,850	661,850	661,860	661,850	661,850	661,850
Franco belga	36,237	36,237	36,180	36,237	36,237	36,237	36,233	36,237	36,237	36,240
Peseta spagnola	11,910	11,910	11,975	11,910	11,910	11,910	11,917	11,910	11,910	11,910
Corona danese	192,950	192,950	193,100	192,950	192,950	192,950	192,960	192,950	192,950	192,960
Lira irlandese	1994,300	1994,300	1994 —	1994,300	1994,300	1994,300	1994,050	1994,300	1994,300	—
Dracma greca	6,796	6,796	6,790	6,796	6,796	6,796	6,796	6,796	6,796	—
Escudo portoghese	8,706	8,706	8,700	8,706	8,706	8,706	8,708	8,706	8,706	8,700
Dollaro canadese	1134,750	1134,750	1133 —	1134,750	1134,750	1134,750	1134,900	1134,750	1134,750	1134,75
Yen giapponese	9,416	9,416	9,380	9,416	9,416	9,416	9,420	9,416	9,416	9,420
Franco svizzero	855,380	855,380	854,900	855,380	855,380	855,380	854,850	855,380	855,380	855,380
Scellino austriaco	106,050	106,050	106,150	106,050	106,050	106,050	106,040	106,050	106,050	106,100
Corona norvegese	191,310	191,310	191,450	191,310	191,310	191,310	191,420	191,310	191,310	191,310
Corona svedese	206,030	206,030	205,800	206,030	206,030	206,030	206,050	206,030	206,030	206,030
Marco finlandese	310,050	310,050	309,300	310,050	310,050	310,050	310,060	310,050	310,050	—
Dollaro australiano	1008,250	1008,250	1009 —	1008,250	1008,250	1008,250	1010,100	1008,250	1008,250	1008,250

Media dei titoli del 26 luglio 1991

Titolo	
Rendita 5% 1935	66,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	96,925
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,425
» » » 21- 4-1987/94	85,300
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,980
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,075
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,125
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,980
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,980
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,980
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,775
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,650
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,575
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,550
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,500
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,500
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,425
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,775
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,150

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	98,875
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95,675
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,750
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	94,875
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,100
» » » TR 2,5% 1983/93	102,075
» » » Ind. 1- 8-1984/91	99,950
» » » » 1- 9-1984/91	100,025
» » » » 1-10-1984/91	100,150
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	100,200
» » » » 1- 1-1985/92	100,075
» » » » 1- 2-1985/92	100,125
» » » » 18- 4-1986/92	100,675
» » » » 19- 5-1986/92	100,650
» » » » 20- 7-1987/92	100,250
» » » » 19- 8-1987/92	100,250
» » » » 1-11-1987/92	100,225
» » » » 1-12-1987/92	100,250
» » » » 1- 1-1988/93	100,025

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,975
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,450
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,300
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,050
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,700
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,775
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,450
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,300
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,225
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,200
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,225
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,375
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,475
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,550
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,625
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,075
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,075
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,175
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99,700
»	»	»	»	1-10-1987/94	99 —
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,800
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,375
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,950
»	»	»	»	1- 3-1985/95	98,850
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99 —
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98,850
»	»	»	»	1- 5-1985/95	98,775
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,400
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,525
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,425
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,125
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,750
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,425
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99 —
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,600
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,200
»	»	»	»	1-11-1985/95	98,950
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,300
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,025
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,35
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,800
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,90
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,980
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,425
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,550
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,425
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,150
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,200
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,350
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,425
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,500
»	»	»	»	1-11-1986/96	97,825
»	»	»	»	1-12-1986/96	97,880
»	»	»	»	1- 1-1987/97	97,750
»	»	»	»	1- 2-1987/97	97,700
»	»	»	»	18- 2-1987/97	97,600
»	»	»	»	1- 3-1987/97	97,980
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,075
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,400
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,525
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,325
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,150
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,100

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,575
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,725
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,125
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	98,875
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,300
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	98,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,750
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	98,550
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,050
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,875
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,875
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,875
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,475
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	98,875
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,925
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,800
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,400
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	100 —
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,700
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,675
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,075
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,050
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,300
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,875
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,875
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,400
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,425
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,350
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,325
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,350
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,350
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,475
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,200
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,275
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,100
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98,825
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98,925
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,900
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	98,775
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	98,850
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,175
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	98,225
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	97,900

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	F.C.U.	21- 9-1987/91	8,75%	99,350
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	99,450
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	99,050
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,550
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,950
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	100,025
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,450
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,900
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,225
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	95,575
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	95,225
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98 —
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	94,075
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,950
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,950
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	93,850
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,550
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,350
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	101,950
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	99,150
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	99,155
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,300
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,050
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	103 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,650
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	104,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M26071

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'associazione «Apoma», in Napoli, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari.

Con decreto ministeriale n. 7313 del 14 giugno 1991 è stata accertata la sussistenza nell'associazione «Apoma», con sede in Napoli, via G. Pica n. 62, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968, nonché dall'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 159 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari, di cui all'art. 5 della legge citata e, ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

91A3419

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa S.N.I.P.A.A., in Modena, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1991, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa S.N.I.P.A.A., con sede in Modena, costituita il 22 gennaio 1951 per rogito notaio Ennio Giannotti ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Luciano Bercelli, via Tezone n. 2, Verona.

91A3436

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana «San Carlo» - Tommaso Natale, in liquidazione volontaria, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana «Don Rizzo», in Alcamo.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 11 giugno 1991 la Cassa rurale ed artigiana «San Carlo» - Tommaso Natale (Palermo), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Palermo, frazione di Tommaso Natale, in liquidazione volontaria, è stata autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana «Don Rizzo», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alcamo (Trapani), in conformità alle deliberazioni assunte in data 17 maggio 1991 e 20 maggio 1991 dagli organi amministrativi delle due aziende di credito.

91A3420

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pulsano, in amministrazione straordinaria

Nella riunione del 27 giugno 1991, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pulsano, con sede in Pulsano (Taranto) — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 25 giugno 1991 in applicazione degli articoli 33 T.U.C.R.A. e 57, primo comma, lettera *a)*, del regio decreto-legge del 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni — il dott. Antonio Campobasso è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

91A3421

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 8 0 0 9 1 *

L. 1.200